

- (4) L'articolo 85, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in cooperazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico, presenti alla Commissione relazioni annuali in cui valuta, tra l'altro, se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili che facilitino la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale, tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere. Nella sua relazione del 17 dicembre 2020, l'ESMA ha concluso che nel corso degli anni le parti interessate hanno esaminato alcune soluzioni per superare le sfide cui devono far fronte gli schemi pensionistici, che nel loro insieme potrebbero rappresentare un sostegno sia in tempi normali che in periodi di stress. L'ESMA ha tuttavia concluso che tali soluzioni devono essere ulteriormente sviluppate o potrebbero dover essere accompagnate da alcune modifiche regolamentari in determinati casi e si è pertanto espressa a favore di una proroga di un anno del periodo transitorio.
- (5) La Commissione, tenendo conto della relazione dell'ESMA, è del parere che sia effettivamente necessario prorogare di un anno il periodo transitorio per consentire che le soluzioni previste giungano a maturazione e siano ulteriormente perfezionate.
- (6) È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza in modo che l'attuale periodo transitorio sia prorogato prima della sua scadenza o quanto prima possibile dopo la sua scadenza. Un'entrata in vigore tardiva determinerebbe incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è prorogato fino al 18 giugno 2022.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1775

